

## SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

**Appalto specifico indetto da Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – per l’affidamento della fornitura finalizzata all’acquisizione delle sottoscrizioni software sviluppate dal produttore Informatica Software Italia S.r.l. a supporto del progetto di evoluzione del SIAN nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ID 2335) – CIG n. 96228567FA.**

Tra:

1) Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, C.F. 97181460581, P.IVA 06234661004 (in seguito indicata come “AGEA”) domiciliata presso la sede legale sita in Roma, Via Palestro, 81, rappresentata, per la firma del presente contratto, dal Dott. Francesco MARTINELLI in qualità di Direttore Amministrazione

e

2) la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE ..... (in seguito indicata come il “Fornitore”), con sede legale in ....., codice fiscale n. ....., in persona del Sig ... ..... in qualità di ...

**Vista** la lettera di invito relativa alla “*Appalto specifico indetto da Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – per l’affidamento della fornitura finalizzata all’acquisizione delle sottoscrizioni software sviluppate dal produttore Informatica Software Italia S.r.l. a supporto del progetto di evoluzione del SIAN nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ID 2335) – Cig n. 96228567FA*”;

**Visto** il verbale della Commissione di gara, nominata con nota del ... n. .... del xxxxxxxx, con il quale si propone l’aggiudicazione della gara in oggetto;

**Visto** il provvedimento di aggiudicazione prot. n. .... del xxxxxxxx;

**Accertata la regolarità** della cauzione n. ... del ... presentata a garanzia di buona esecuzione della fornitura *de qua*;

**Viste** le modalità di esecuzione della fornitura riportate nel Capitolato tecnico (**All. 2**) e il Capitolato d’Oneri, i quali entrambi formano parte integrante del presente contratto;

**Visto** il Patto di integrità allegato (**All. 6**);

\*\*\*

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento della fornitura finalizzata all’acquisizione delle sottoscrizioni software sviluppate dal produttore Informatica Software Italia S.r.l. a supporto del progetto di evoluzione del SIAN per 12 mesi – come meglio descritti nel **Capitolato tecnico (All. 2)** costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto.

Di seguito i prodotti, riconducibili al produttore Informatica Software Italia S.r.l., individuati:

- **Axon** (catalogo info logico e collettore delle info gestite dai due prodotti seguenti);
- **Enterprise Data Catalog** (di seguito EDC: catalogo info fisiche);

- **Informatica Data Quality** (di seguito IDQ: strumento per la data quality).

I sopramenzionati prodotti sono tra loro integrati e pertanto abilitano una efficiente gestione della data governance sotto vari aspetti di servizio; nella tabella successiva viene riportata - ad alto livello - la correlazione esistente tra macro-requisiti individuati dall'Amministrazione e strumenti tecnologici in grado di soddisfarli.

Requisito	Prodotto	Note
<b>Glossario</b>	Axon	
<b>Ambiente di consultazione informazioni logiche</b>	Axon	
<b>Ambiente su discovery e data lineage sui dati fisici</b>	EDC	Axon acquisisce i risultati delle informazioni tecniche e li integra con le altre info logiche di cui dispone
<b>Abilitazione modello di governo</b>	Axon	
<b>Analisi, miglioramento, monitoraggio Data Quality</b>	IDQ	Axon acquisisce i risultati delle informazioni tecniche e li integra con le altre info logiche di cui dispone

Le acquisizioni delle sopramenzionate componenti in dovranno:

- Essere nella versione on-premise
- Poter essere installati su due ambienti: produzione e no-prod (sviluppo/collaudato)
- Essere allineati alla ultima versione disponibile

NOME DEL PRODOTTO E DESCRIZIONE	Quantità	Note
Axon Data Governance (10-20) Users (per Named User) (S) Annual Subscription	<b>15</b>	Da installare sia in produzione che in ambiente di no-prod La quantità si riferisce al numero di utenti nominali
Informatica Data Quality AE per CPU-core (S) Production Annual Subscription	<b>4</b>	Ambiente di produzione La quantità si riferisce ai nodi/CPU (consente la gestione fino a max 15 utenti)
Informatica Data Quality AE per CPU-core (S) Lab Annual Subscription	<b>4</b>	Ambiente di non produzione La quantità si riferisce ai nodi/CPU (consente la gestione fino a max 15 utenti)

Data Transformation per CPU-core (S) Production Annual Subscription	<b>4</b>	Add-on del Data Quality: ambiente di produzione  La quantità si riferisce ai nodi/CPU (consente la gestione fino a max 15 utenti)
EDC Advanced Scanner for Oracle Stored Procedures (S) Production Annual Subscription	<b>1</b>	EDC add-on: da installare sia in produzione che in ambiente di no-prod
EDC Advanced Scanner for Talend (S) Production Annual Subscription	<b>1</b>	EDC add-on: da installare sia in produzione che in ambiente di no-prod
Enterprise Data Catalog (Up to 1200 Metadata Resources) (S) Production Annual Subscription	<b>1</b>	EDC: da installare sia in produzione che in ambiente di no-prod
MANUTENZIONE DELL'ABBONAMENTO Premium Success for Subscription	<b>1</b>	

## **ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto è regolata:

- dal D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, privacy e sicurezza (D.lgs. n. 196/2003, D.lgs. n. 81/2008);
- dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dalle clausole del presente atto;
- dal Capitolato tecnico (**All. 2**);
- dal Bando Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di beni e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni indetto da Consip S.p.A.

## **ART. 3) DURATA**

L'appalto avrà una durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell'Esecuzione del contratto, redatto in applicazione dell'art. 19 D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 07 marzo 2018 n. 49, che sancisce la data di inizio effettivo dell'Appalto. Il Verbale di Avvio dell'Esecuzione del contratto dovrà essere stipulato entro giorni 15 dalla data di sottoscrizione del presente contratto d'appalto.

All'interno del Verbale di Avvio dell'Esecuzione verranno indicate le modalità operative per l'avvio e l'esecuzione della fornitura stessa.

## **ART. 4) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL CONTRATTO**

## **DELLA SOCIETÀ**

Il Responsabile del procedimento (di seguito RUP), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, è il Dott. Francesco SOFIA inquadrato presso Agea – Ufficio Coordinamento, gestione e sviluppo del SIAN e-mail [f.sofia@agea.gov.it](mailto:f.sofia@agea.gov.it)

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC), ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. n.50/2016, è l'ing. Costantino DI IORIO inquadrato presso Agea – Ufficio Infrastrutture digitali, ragioneria e bilancio, e-mail [c.diiorio@agea.gov.it](mailto:c.diiorio@agea.gov.it)

Il Responsabile unico del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto dovranno curare i rapporti diretti con il Responsabile del contratto del Fornitore. Tutte le comunicazioni ufficiali inerenti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto dovranno essere scambiate tra le suddette figure.

Il **Responsabile del contratto del Fornitore** è ... tel. ... e-mail ....

## **ART. 5) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del presente Contratto, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Inoltre, il Fornitore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

## **ART. 6) IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo del contratto è pari a € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), I.V.A. inclusa (€ \_\_\_\_\_ più € \_\_\_\_\_ di I.V.A.).

Si precisa che il corrispettivo pattuito non è modificabile né soggetto ad adeguamento per il periodo di validità del Contratto, anche se nel frattempo dovessero intervenire aumenti dei costi della manodopera o dei materiali utilizzati.

I prezzi offerti dal Fornitore si intendono pienamente remunerativi. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio del Fornitore, tutti gli oneri che gravano su di esso Fornitore.

## **ART. 7) FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il Fornitore potrà emettere fattura elettronica a seguito della positiva verifica del corretto funzionamento delle componenti software da parte della Stazione Appaltante, secondo le modalità fissate dall'art. 13 del Capitolato tecnico (**All. 2**). Il Fornitore dovrà emettere, secondo quanto previsto dalla Legge del 24/12/2007 n. 244 e D.M. del 3 aprile 2013 n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e dal successivo D.L. del 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, le fatture elettroniche rispettando le specifiche operative, le regole tecniche e linee guida contenute negli Allegati *A, B, C, D, E* al D.M. n. 55/2013.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a: AGEA, Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa, Personale, via Palestro, 81 Roma – 00185 - P. IVA 06234661004 - C.F. 97181460581 -

CIG 96228567FA - Codice univoco UHP6YR.

I pagamenti saranno effettuati entro giorni 30 decorrenti dalla data di trasmissione certificata all'AGEA, da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, della fattura elettronica.

Il Fornitore ha indicato il conto bancario sotto specificato ed assume l'impegno ad utilizzarlo per tutte le operazioni finanziarie (entrate e spese) relative alla gestione del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 della legge n 136 del 13/08/2010 e s.m.i., in virtù della quale tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati ai fini dell'obbligo della tracciabilità per ogni operazione finanziaria:

- a) Nome della banca:
- b) Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:
- c) Designazione esatta del titolare del conto:
- d) Numero del conto, compresi i codici bancari (codice IBAN):
- e) Generalità e C.F. delle persone abilitate ad operare sul conto dedicato:

Il Fornitore, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche:

- a) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;
- b) si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'ufficio territoriale del governo, dove la stessa ha sede, della notizia di inadempimento dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c) si impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, sul quale devono essere registrate tutte le operazioni finanziarie (entrate e spese) relative alla gestione della presente fornitura e associate al CIG 96228567FA.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche introdotte dalla Legge 09.11.2012, n. 192, non saranno considerati imputabili ad AGEA e non consentiranno al Fornitore di avanzare pretese per il pagamento di eventuali interessi di mora:

- a) la mancata e/o la ritardata emissione e/o la non conformità del servizio e/o l'inadeguatezza di note di credito, che non abbia consentito ad AGEA di procedere al pagamento dei corrispettivi;
- b) il ritardo e/o la mancanza e/o la non conformità e/o l'inadeguatezza della documentazione, delle rendicontazioni e degli altri adempimenti cui è tenuto il Fornitore ai sensi di Legge e del presente Contratto;
- c) i ritardi derivanti da contestazioni sulle penali;
- d) qualunque altra causa non riconducibile in modo diretto ad AGEA.

#### **ART. 8) PRODUZIONE DI CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA**

Ai sensi dell'art. 105 comma 3 lett. c-bis) D. Lgs. n.50/2016, i contratti relativi alle prestazioni rese in favore del Fornitore da soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, saranno depositati dallo stesso ad AGEA prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di appalto.

## **ART. 9) VERIFICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ**

In conformità rispetto a quanto stabilito dall'art. 13 del Capitolato tecnico (**Allegato B**), AGEA procederà alla verifica del corretto funzionamento delle componenti software oggetto dell'Appalto Specifico entro 30 giorni dall'effettiva fornitura delle stesse.

Tali verifiche saranno anche tese ad accertare la piena conformità di quanto fornito rispetto al capitolato e a tutto quanto proposto.

Le operazioni saranno effettuate da esperti incaricati dalla Stazione Appaltante.

I test saranno effettuati su ogni singolo modulo e comprenderanno:

- la verifica dei singoli prodotti software (test di unità);
- la verifica del funzionamento integrato (test di integrazione), in condizioni di utilizzo, considerando tutti gli aspetti funzionali e non funzionali.

Qualora le prove funzionali e diagnostiche indicassero anomalie che impediscono il corretto funzionamento della fornitura, l'impresa aggiudicataria dovrà eliminarle entro il termine di 4 ore decorrenti dalla ricezione della comunicazione della Stazione Appaltante con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge l'invito ad eliminarli; l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

Le operazioni di verifica del funzionamento saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità fino all'accertamento del corretto funzionamento.

In caso di inadempienza totale o parziale, si procederà all'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato tecnico d'appalto.

Ai sensi ed in applicazione dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura sarà inoltre sottoposta a verifica di conformità.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni sono state eseguite nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni previsti contrattualmente, nonché nel rispetto della normativa di settore.

La verifica di conformità verrà effettuata in contraddittorio con il Fornitore e delle operazioni di verifica verrà redatto apposito processo verbale.

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo qualora le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato Tecnico (**All. 2**).

## **ART. 10) OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE**

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico (**All. 2**) e nel presente contratto d'appalto.

La Società si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di AGEA.

I beni e servizi oggetto dell'acquisizione dovranno essere conformi alle caratteristiche

tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico (**All. 2**).

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AGEA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire ad AGEA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AGEA e, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte della Società dei predetti obblighi, AGEA, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ART. 11) GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto il Fornitore ha costituito una cauzione di € \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_), pari al .... dell'importo del contratto, mediante ....

In forza della presente garanzia, il soggetto garante resta impegnato a versare, a semplice richiesta, entro quindici giorni e fino alla concorrenza della somma suindicata, l'importo che AGEA dichiarasse dovuto da parte della Società appaltatrice per inadempimenti contrattuali.

La predetta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di AGEA, senza che, per tale obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.

La garanzia prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte di AGEA, al termine delle prestazioni contrattuali.

#### **ART. 12) SUBAPPALTO**

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 13) PENALI**

La sintesi dei livelli di servizio richiesti e delle relative penali previste, in caso di mancato rispetto degli stessi, è riportata di seguito:

Servizio	Indicatore	Target	Penale
<b>Garanzia di funzionamento della soluzione</b> (Rif. Cap. 6.1)	Ritardo nella fornitura delle sottoscrizioni software di cui all'art. 4 del documento, oltre il termine di cui all'art. 3.1	3 gg	125 € per ogni giorno di ritardo oltre il target
	Disponibilità e corretto funzionamento in giorni delle sottoscrizioni software - % <i>Disponibilità della fornitura</i>	100%	250 € per ogni giorno di scostamento o frazione eccedenti il

			target
<b>Verifica del corretto funzionamento delle componenti software</b> (Rif. Cap. 13)	Ritardo nella fornitura delle sottoscrizioni software di cui al art. 4 del documento, oltre il termine di cui all'art. 3.1	3 gg	125 € per ogni giorno di ritardo oltre il target
	Tempo di tempo di presa in carico della richiesta di presa in carico delle anomalie - Bloccante - % di richieste gestite entro 4 ore dalla richiesta	100%	200 € per ogni ora oltre il target per ciascuna richiesta

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere all'Agea l'ammontare di eventuali oneri che l'Agea dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.

AGEA, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte alla Società raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto d'appalto, AGEA ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

#### **ART. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla legge, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, nonché procedere all'incameramento della cauzione definitiva nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei parametri minimi richiesti del presente capitolato tecnico d'appalto;
- b) qualora l'impresa aggiudicataria, senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile del Procedimento, non dia inizio alla fornitura oggetto del presente appalto entro la data stabilita dalla Stazione Appaltante nel Verbale di Avvio dell'Esecuzione, come previsto dall'art. 108 del Codice e s.m.i.;
- c) se la grave negligenza dia motivo di interruzione della fornitura, per due volte nel periodo di durata dell'appalto;
- d) abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano l'esecuzione dell'appalto o siano tali da arrecare danno alla Stazione Appaltante;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) qualora le penali applicate a norma del presente capitolato tecnico d'appalto superino il 10% dell'importo contrattuale, computato al netto del ribasso d'asta;
- g) inadempimento, da parte dell'impresa aggiudicataria, dagli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., accertato dalla Stazione Appaltante;



h) altri casi previsti dall'art. 108 del Codice.

La risoluzione del contratto è notificata dalla Stazione Appaltante tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'impresa aggiudicataria, verso il domicilio legale indicato nel contratto che, ricevutala, sarà tenuta a garantire la continuità di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto fino alla consegna a nuova impresa ovvero, nel caso in cui le motivazioni della risoluzione contrattuale lo prevedano come obbligo, dovrà interrompere qualsiasi ulteriore prestazione.

In caso di risoluzione del contratto, all'impresa aggiudicataria spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'Agea dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione, e non potrà avanzare diritti di sorta per l'affidamento dell'appalto ad altra impresa.

#### **ART. 15) RECESSO**

AGEA si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento con nota da comunicarsi al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata. Si applicano le regole di cui all'art. 109 D.Lgs. n.50/2016.

#### **ART. 16) TRATTAMENTO DEI DATI**

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati.

In particolare, AGEA garantirà al Fornitore di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta il Fornitore garantirà a AGEA, su richiesta di quest'ultima, la consulenza necessaria affinché le attività vengano svolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, n. 7, del Regolamento (UE) 2016/679 è AGEA. Pertanto, in caso di trattamento dei dati personali il Fornitore si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da AGEA.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto.

Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese

quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In ogni caso, il Fornitore dovrà, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente dell'avvenuta aggiudicazione, comunicare, se nominato, il nominativo del proprio DPO (Data Protection Officer – Responsabile per la protezione dei dati).

#### **ART. 17) IMPOSTE E SPESE CONTRATTUALI**

Sono poste a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali relative al presente contratto. A tal fine il medesimo prende atto che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio dell'attività di impresa e che trattasi di operazioni non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, per cui, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

#### **ART. 18) FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto saranno di competenza del Foro di Roma.

#### **ART. 19) COMUNICAZIONI**

È obbligatorio l'utilizzo della PEC per ogni comunicazione e per l'invio di documenti, con indicazione espressa della stessa casella PEC da parte di ambo le Parti.

L'indirizzo PEC delle parti contraenti è:

- AGEA protocollo@pec.agea.gov.it •

Fornitore .....

Roma, lì ...

**PER AGEA**

**PER IL FORNITORE**

**Dott. ...**

**Sig. ....**

Agli effetti dell'art. 1341 c.c. la Società sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

ART. 1 ) MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA, DEI SERVIZI CONNESSI, ASSISTENZA E MANUTENZIONE

ART. 5) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 7) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 9) VERIFICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

ART. 13) PENALI

ART. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 15) RECESSO

ART. 16) TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 17) I M P O S T E E S P E S E C O N T R A T T U A L I

ART. 18) FORO COMPETENTE

PER IL FORNITORE  
Sig. ....